

# L'Avvocato Risponde

*Sono il padre separato di un ragazzo sedicenne che risiede con la madre, con affido congiunto, a cui erogo mensilmente un assegno di mantenimento che, proporzionato alle mie entrate, mi mette in serie difficoltà economiche.*

*La domanda che vorrei rivolgerle è questa: ho l'obbligo di mantenere mio figlio anche dopo il compimento dei diciotto anni?*

La Giurisprudenza è concorde nel ritenere che l'obbligo di mantenimento dei figli sussista anche successivamente al compimento della maggiore età in caso di mancata autonomia economica.

Tale obbligo sussiste anche se il figlio non porti avanti gli studi o se svolga attività lavorativa da cui non provenga un guadagno tale da consentirgli di essere autosufficiente.

Le situazioni vanno valutate caso per caso dal Giudice per verificare se lo stato del figlio è dipeso da circostanze contingenti, come la mancanza di opportunità di lavoro, o da mancanza di volontà e disinteresse del ragazzo a cercare un'attività lavorativa, che potrà consistere nel rifiuto immotivato di una proposta di lavoro consona con le sue aspettative di vita e con la sua formazione scolastica.

Pertanto, si consiglia al lettore un'attenta valutazione delle cause che eventualmente impediranno al figlio di raggiungere l'autonomia economica.

*Buongiorno, avrei un quesito da sottoporle. Da tempo vanto un credito nei confronti di una società che, nonostante le mie reiterate richieste, non mi ha ancora pagato. Mi è giunta voce che stia per essere posta in liquidazione dai soci, come posso fare per recuperare il mio credito?*

Correttamente Lei ha reiterato la richiesta di pagamento della somma dovuta, onde evitare il decorrere del termine di prescrizione.

Venendo alla situazione particolare della società debitrice, la messa in liquidazione è la fase che precede la cancellazione dal Registro delle Imprese e l'estinzione della società al seguito del verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dalla legge, come in questa ipotesi la volontà dei soci. I liquidatori procedono alla redazione del bilancio ed al pagamento dei creditori sociali, evento cui è subordinato l'eventuale riparto dell'attivo residuo tra i soci. Dovrà quindi rivolgere le Sue istanze nei confronti della società nella persona del liquidatore nominato ed indicato nel Registro, che dovrà provvedere in tal senso con i beni ed i fondi a sua disposizione. Qualora non dovesse essere pagato nemmeno dal liquidatore, dovrà valutare se possa essere opportuno agire esecutivamente contro la società e nel caso, sussistendone i presupposti di legge, chiedere la dichiarazione di fallimento.

*Avv. Fulvia Steardo*

Rubrica a cura dello **Studio Steardo** - Via N. Bixio 19/12 - Chiavari  
Tel. 0185.325105 - Fax 0185.368392

Invia le tue domande a [redazione@ilnuovolevante.it](mailto:redazione@ilnuovolevante.it)  
e riceverai una risposta in questa rubrica



## L'Avvocato Risponde

*Gentile Avvocato, vorrei sottoporLe un quesito che mi interessa particolarmente. Sono divorziata da qualche anno e solo ora ho appreso che il mio ex marito starebbe per andare in pensione. Quali diritti posso avanzare sul Tfr che percepirà al momento del pensionamento?*

Nell'ambito della disciplina che regola le conseguenze patrimoniali dello scioglimento del matrimonio, quello che normalmente viene definito divorzio, è previsto il diritto del coniuge divorziato ad ottenere una percentuale del trattamento di fine rapporto maturato e percepito dall'altro ex coniuge, purché sussistano e persistano due condizioni al momento della maturazione del diritto alla percezione di tale somma con la cessazione del rapporto di lavoro e cioè: primo, il coniuge richiedente deve essere titolare di un assegno di mantenimento divorzile o comunque deve aver instaurato un giudizio per l'ottenimento di tale assegno che si concluda con il relativo riconoscimento; secondo, non deve essere passato a nuove nozze. La quota di tfr spettante al coniuge è pari al 40 % del trattamento maturato durante gli anni di convivenza matrimoniale e pertanto normalmente, in mancanza di accordo tra le parti, dovrà essere determinato giudizialmente sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa ed elaborati dalla giurisprudenza.

*Ho da poco tempo terminato di pagare un mutuo per la casa ed ora, dovendomi spostare in un'altra cittadina, ho la necessità di venderla. Mi sono accorto però dai controlli fatti che risulta ancora iscritta l'ipoteca in favore della banca. Come posso fare, visto che avrei quasi raggiunto l'accordo per la vendita e non vorrei perdere l'occasione?*

Dal 2007, con la c.d. Legge Bersani, recentemente confermata seppure con alcune modifiche dal nuovo Testo Unico Bancario approvato lo scorso dicembre, è stata imposta alle banche ed agli istituti di credito una procedura semplificata per la cancellazione delle ipoteche rilasciate in loro favore a garanzia di obbligazioni derivanti da contratti di mutuo. Infatti, in alternativa alla procedura normale che richiede un atto notarile di consenso del creditore alla cancellazione una volta estinto il mutuo, la procedura prevede che il creditore debba rilasciare al debitore una quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e debba procedere, entro 30 giorni, a trasmettere alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari la relativa comunicazione perché si proceda d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca, il tutto senza alcuna spesa a carico del debitore. Le consiglio pertanto di comunicare alla banca la Sua intenzione di volersi avvalere di tale normativa per attivare la procedura semplificata.

*Avv. Fulvia Stardo*

Rubrica a cura dello **Studio Stardo** - Via N. Bixio 19/12 - Chiavari

Tel. 0185.325105 - Fax 0185.368392

Invia le tue domande a [redazione@ilnuovolevante.it](mailto:redazione@ilnuovolevante.it)

e riceverai una risposta in questa rubrica

IL NUOVO LEVANTE DEL 18/9/2011